

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1974

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella Regione autonoma della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, recita testualmente: « Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le Amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese ».

Lo scopo di questa norma è quello di salvaguardare il patrimonio linguistico della Valle d'Aosta di cui può onorarsi l'Italia tutta.

Non è il caso di elencare in questa sede tutte le argomentazioni che ispirarono l'articolo 38 dello Statuto valdostano. Esse sono del resto di facile intuizione.

Non è tuttavia inopportuno ricordare che esse sono di due ordini diversi.

Ad un primo ordine, che potrebbe definirsi etnico-tradizionale, appartengono le argomentazioni che si ricollegano all'attaccamento della comunità valdostana ad una lingua, quella francese, che è vera e propria lingua materna in quanto s'è formata direttamente *in loco* ed ivi è stata usata per secoli fino ad

oggi (salvo l'interruzione del periodo fascista). Si pensi che il francese divenne lingua ufficiale nella Valle d'Aosta alcuni lustri prima che nell'Ile de France!

Questo primo aspetto interessa soprattutto gli appartenenti al gruppo alloglotto valdostano, di cui l'articolo 38 vuol tutelare la continuità storica ed i sentimenti.

Ma vi è un secondo ordine nel quale si inquadrano le ragioni attuali, pratiche, contingenti che giustificano la parificazione di cui all'articolo 38 dello Statuto.

Rientrano fra queste il fatto che la Valle è una zona di frontiera al confine con la Svizzera e la Francia, ossia con due grandi Paesi di lingua francese, per cui i suoi abitanti stessi sono a continuo contatto con i cittadini di quegli Stati.

I contatti sono di vario tipo: culturali, amministrativi, commerciali e turistici.

In tal modo la Valle d'Aosta diviene veramente, come si è spesso detto, il *trait d'union* fra l'Italia da un lato e Francia e Svizzera dall'altro.

Di questo fenomeno chiunque ha una certa conoscenza della Valle è convinto.

Le stesse Amministrazioni dello Stato hanno sentito la necessità di adeguarsi alla situazione.

Carabinieri, agenti di polizia stradale, guardie di finanza, così come gli impiegati delle poste e telegrafi, delle ferrovie si trovano quotidianamente davanti alla necessità di conoscere e parlare il francese per meglio adempiere alle loro funzioni.

L'Assessorato regionale alla pubblica istruzione ha organizzato dei corsi facoltativi per l'insegnamento della lingua francese ai funzionari dello Stato che ne avrebbero fatto richiesta.

Una particolare nota di approvazione e lode meritano i carabinieri che frequentano tali corsi con assiduità ed ottimi risultati.

Gli agenti più qualificati svolgono ora il loro servizio in Valle ed in altri posti di frontiera e contribuiscono ad elevare fortemente il livello di cultura del loro Corpo ed il prestigio d'Italia.

Non solo l'ambizione di fare dell'Italia uno Stato moderno ed europeo nel vero senso della parola, ma la stessa e sempre crescente necessità dell'Italia di far fronte con funzionari preparati alle esigenze della integrazione europea, al continuo intensificarsi dei rapporti internazionali, commerciali e turistici inducono a fare ogni sforzo per preparare del personale che quanto meno conosca la lingua dei popoli con i quali viene a contatto.

In più dell'elemento culturale, che comunque andrebbe incoraggiato, vi è qui un elemento di necessità pratica che occorre urgentemente affrontare.

Questa esigenza, che per certi aspetti è comune a tutte le zone di frontiera, diventa più viva e sentita in Valle d'Aosta proprio per la sua posizione, come si è detto prima, particolare, per l'importanza in questo senso assunta alle porte d'Italia con l'apertura di due grandi trafori alpini e per il fatto che la Valle costituisce una minoranza linguistica.

Invero la parificazione fra l'italiano ed il francese sarebbe solo teorica se una parte attiva della sua popolazione (nella fattispecie i dipendenti delle Amministrazioni statali) non fosse in grado di parlare una delle due lingue.

Per altro verso si viene a creare una frattura fra categoria di dipendenti (quelli che conoscono la lingua e quelli che non la co-

noscono) che, oltre ad essere riprovevole sul piano umano e per nulla conforme allo spirito ed alle lettere della nostra Costituzione, si risolve in un danno per il buon andamento delle Amministrazioni pubbliche.

Premesse queste considerazioni sulla necessità di intensificare l'uso della lingua francese nelle Amministrazioni statali della Valle d'Aosta, mi sembra opportuno proporre all'esame ed all'approvazione del Parlamento l'unito disegno di legge recante norme analoghe a quelle già approvate per il Trentino-Alto Adige.

È ovvio che la conoscenza e la pratica di una seconda lingua richiedono uno sforzo che non è solo intellettuale, ma anche economico.

Questa osservazione vale soprattutto per quei dipendenti (e sono i più) che, non essendo originari della Valle d'Aosta, si trovano a dover iniziare o riprendere lo studio del francese.

D'altra parte, indipendentemente dalla valutazione degli oneri finanziari che può incontrare chi si accinge a tali studi e perfezionamenti, è giusto compensare una maggiore preparazione e più qualificate prestazioni di servizio, tanto più se la preparazione viene formalmente accertata, come è nel caso di esami sostenuti preventivamente.

Oltretutto, si stimola e si premia così una categoria di dipendenti volenterosi e capaci i quali, quando anche non fossero destinati a rimanere sempre in una stessa sede, arricchirebbero per sempre qualitativamente gli organici statali, costituendo una eletta schiera di cui l'Amministrazione avrà sempre più bisogno e su cui potrà sempre contare.

Credo, infine, che il seguente disegno di legge si inquadri bene nello spirito dell'articolo 4 della Costituzione per cui la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e favoriscono la scelta di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

In un senso più specifico esso sembra rientrare perfettamente fra le norme poste dalla Repubblica a tutela delle minoranze linguistiche secondo quanto è scritto nei principi fondamentali della Costituzione (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua francese ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella Valle d'Aosta, che abbiano superato l'esame od ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale mensile di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nella misura di un sesto delle rispettive retribuzioni base.

Art. 2.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese è devoluto ad una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta di due docenti di lingua francese di scuole medie, di un membro effettivo o delegato dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta e di un membro delle singole Amministrazioni il cui personale viene di volta in volta esaminato.

Art. 3.

Le domande di partecipazione all'esame sono inoltrate, per via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale.

Art. 4.

Le sezioni di esame avranno luogo una volta all'anno.

Non è ammessa la presentazione del candidato respinto a più di due sessioni consecutive.

Art. 5.

Le prove d'esame consistono in due traduzioni, una dal francese in italiano, l'altra dall'italiano in francese ed in una prova orale per le seguenti categorie:

- a) personale delle carriere direttive, magistrati ed ufficiali;
- b) personale delle carriere di concetto ed equiparate;
- c) personale delle carriere esecutive ed equiparate e i sottufficiali.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare l'esame è limitato ad una prova orale di traduzione da una all'altra lingua e viceversa e al colloquio.

Art. 6.

L'indennità prevista dalla presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove di esame.

Art. 7.

Ai componenti delle Commissioni d'esame previste dalla presente legge è corrisposto il trattamento di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 8.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire ottanta milioni, si farà fronte a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.